

Parma,

**Ai Sigg. Presidenti dei Collegi e
degli Ordini Professionali della
Provincia di Parma**

OGGETTO: Modalità di inoltro istanze di rettifica catastale mediante posta elettronica e assolvimento dell'imposta di bollo. Comunicazioni.

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che negli ultimi tempi sono state presentate allo Scrivente Ufficio, mediante inoltro con posta elettronica, alcune istanze di rettifica dei dati catastali con modalità non conformi alle vigenti disposizioni ed alle direttive impartite dall'Agenzia.

Al riguardo si rammenta quanto indicato dalla competente ex Direzione Centrale Catasto e Cartografia, con nota prot. 30058 del 5 agosto 2013, recante direttive e chiarimenti sulle modalità di aggiornamento degli intestatari catastali e contestualmente indicazioni sulle corrette procedure da seguire per l'invio degli atti di aggiornamento di che trattasi anche per posta elettronica certificata.

Tali ultime procedure sono riferite in particolare alle domande di voltura ma sono estensibili anche alle istanze di rettifica (degli intestati ma anche nell'oggetto dei beni), che come noto e da vigenti regolamenti, si possono inoltrare non solo allo sportello ma anche per posta.

Il tema sopraccitato interessa pertanto anche la questione del corretto assolvimento dell'imposta di bollo, che è pure disciplinato dalla medesima direttiva di cui alla sopraccitata nota prot. 30058/2013 della ex Direzione Centrale Catasto e Cartografia (versamento su conto corrente postale dell'Ufficio) e trova conferma con quanto riportato sul sito Internet Agenzia Entrate (voltura catastale – costi del servizio).

Diversamente da quanto ipotizzato da qualche contribuente e/o tecnico professionista, al momento di altre province, per l'assolvimento dell'imposta di bollo, in ambito catastale non trovano, invece, applicazione il D.P.R. n.160/2010 (Regolamento di semplificazione delle attività produttive) e il Decreto interministeriale 10 novembre 2011 (Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive – SUAP) il cui articolo 2 comma 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto identificandolo con *“tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione,*

**Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.*

ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività”.

Dai summenzionati procedimenti restano esclusi i procedimenti catastali in quanto non riconducibili a quelli che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.

In definitiva, l'assolvimento della medesima imposta di bollo per la presentazione delle istanze catastali mediante invio con posta elettronica può avvenire secondo le due modalità alternative indicate dalla ex Direzione Centrale Catasto e Cartografia con nota prot. 30058 del 5 agosto 2013, di cui si allega stralcio:

<i>Mediante versamento con bollettino postale sul ccp 21491527 (intestato ad Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Parma - Territorio, riportante nella causale: Istanza Prot..... , proprietario, Immobile identificato al Catasto foglio, particella subb.</i>
--

<i>Mediante versamento con bonifico bancario o postagiro sul conto corrente postale con codice IBAN IT52 C 07601 12700 000021491527 (intestato ad Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Parma - Territorio, riportante nella causale: Istanza Prot....., proprietario, Immobile identificato al Catasto foglio, particella subb.</i>
--

Si pregano Codeste Autorità di dare la massima diffusione possibile della presente agli iscritti.

Distinti saluti.

Per il DIRETTORE PROVINCIALE

Mariano Ferraroni (*)

(*) Firma su delega del Direttore Carlo Ciccarelli

Firmato digitalmente

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.